Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 104° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 7 *giugno* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1962
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 52

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TADDEI Tonino Mauro, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 14 gennaio 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Essendo stata la propria squadra attaccata di sorpresa da preponderanti forze nemiche, quando ogni resistenza sembrava ormai vana, tentava di raggiungere un vicino Comando per chiedere rinforzi. Scoperto e circondato, si difendeva eroicamente fin tanto che non veniva colpito a morte. — Pietradura di Castel Monti, 26 settembre 1944.

(239)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1840**.

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato in base all'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1841**.

Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 10 per cento:

a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;

b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;

c) le pensioni, temporanee e permanenti liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro ungarico.

Art 2.

Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilità contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore, previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo richieste per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 3.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1961.

Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 60 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1962, n. 1842.

Approvazione dello statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.):

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto statuto;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 103. — VILLA

Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori

Titolo I SEDE ED OGGETTO

Art. 1.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha sede in Roma.

Art. 2.

La Società esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1 nonchè da altre disposizioni legislative.

La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e all'estero.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse.

E' compreso negli scopi della Società lo studio dei problemi relativi

a) al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attività di intermediazione da parte della Società.

Art. 3.

La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonchè servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

Titolo II - DELLA TUTELA DELLE OPERE

Art. 4.

La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonchè di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.

Art. 5.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate.

1) SEZIONE LIRICA

opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) SEZIONE MUSICA.

opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3) SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.).

opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.).

opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) SEZIONE CINEMA.

opere assegnate: le opere cinematografiche;

diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

Art. 6.

La tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla Società con modalità determinate con apposite norme regolamentari.

Titolo III - DEGLI ISCRITTI E SOCI

Capo I - *Degli iscritti ordinari.*

Art. 7.

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

a) autori,
b) editori,
c) concessionari di diritti di rappresentazione,
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,
e) fotografi,
f) interpreti o artisti esecutori,
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,
h) imprese di radiodiffusione e di televisione

e i loro eredi o aventi causa.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani.

Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purchè gli aventi causa li abbiano affidati alla Società per la loro protezione.

Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

All'iscritto può essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la appartenenza a più categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.

Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Società per gli effetti e con le modalità determinate dal regolamento generale.

Art. 8.

L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonchè delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Società, gli interessi dei singoli iscritti.

Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 9.

L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle Sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti Sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al Consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle Commissioni di sezione interessate.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate.

L'iscritto rimane impegnato anche pei suoi eredi a conservare il mandato alla Società per la protezione dei diritti su opere già dichiarate alla Società stessa, per il tempo che ancora occorresse, al momento della sua morte, per compiere il periodo di tempo indicato dal successivo art. 11, ivi compreso l'obbligo di corrispondere i contributi di cui al successivo art. 12.

Art. 10.

L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale.

Per talune Sezioni il regolamento generale potrà disporre l'obbligo per l'iscritto di dichiarare alla Società tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione, delle quali abbia o acquisti diritti.

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti

relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione.

La Società non può concedere permessi per la utilizzazione gratuita dell'opera.

Art. 11.

L'iscrizione alla Società impegna l'iscritto per la durata di dieci anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

Art. 12.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

La decadenza è pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Art. 13.

I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari.

Art. 14.

L'iscrizione si perde:

a) allorchè viene meno il requisito della cittadinanza italiana;

b) per dimissioni, ai sensi e con gli effetti dell'art. 11;

c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;

d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;

e) per morte;

f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

Capo II - *Degli iscritti straordinari. Dei mandanti*

Art. 15.

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Art. 16.

Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.

Art. 17.

La Società ha la facoltà di accettare mandati:

a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;

b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario,

purchè non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Società.

Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonchè di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.

Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del mandato.

La durata e ogni altra modalità del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Art. 18.

La Società ha la facoltà di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per lo esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.

Capo III - *Dei soci.*

Art. 19.

La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

1) autori,

2) editori,

3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,

4) produttori o concessionari di opere cinematografiche.

I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio;

b) non avere compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

c) avere riscosso dalla Società — a seconda delle varie categorie e qualifiche — somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 22, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le Commissioni delle Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e semprechè, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi dovranno provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere *a*) e *b*), di chi ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 20.

L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'art. 38.

Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.

E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonchè complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

Art. 21.

L'assemblea delle Commissioni di sezione, su proposta motivata della Commissione di sezione competente, può attribuire la qualità di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attività professionale, intesa ad incrementare il patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione.

Tale nomina deve essere deliberata dall'assemblea delle Commissioni di sezione, col voto favorevole della metà più uno, sia del complesso dei membri autori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Art. 22.

Le tabelle indicate nella lettera *c*), nella lettera *d*) e nella lettera *e*) dell'art. 19 sono predisposte dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale, sentite le Commissioni di sezione interessate, e possono essere variate con la stessa procedura, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente determinazione.

Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate.

Art. 23.

Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione.

Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

Art. 24.

La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione a norma dell'art. 38.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Di questi ultimi non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare la somma di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, decade da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere *c*), *d*), *e*) del medesimo articolo.

Art. 25.

I rapporti intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalità giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualità di socio. In caso di associazioni o società di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.

Titolo IV — Sanzioni nei confronti degli iscritti e dei soci

Art. 26.

All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria fino a lire trecentomila;

3) la radiazione.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Art. 27.

Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, da parte di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.

Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorchè venga meno il requisito di cui alla lettera *a*) dell'art. 19.

Art. 28.

Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Società, su proposta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 41, previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

E' data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 29.

Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal presidente

della Società, su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.

Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

I ricorsi previsti dagli artt. 28 e 29 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la Direzione generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sarà intervenuto il provvedimento definitivo.

Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

Titolo V — ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 31.

Sono organi della Società
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
le Commissioni di sezione;
l'assemblea delle Commissioni di sezione;
la Consulta legale;
la Commissione dei ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere giuridico.

Art. 32.

Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione. Egli ha la rapresentanza legale della Società.

Il presidente:

1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;

2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 33.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione, da lui designato.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione è composto
del presidente della Società, che lo presiede,
di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica e uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione di cui almeno uno editore di musica

Ne fanno altresì parte:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il Consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.

Art. 35.

Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società.

Esso inoltre delibera

1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;

2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione:

a) le eventuali modifiche del presente statuto;

b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.

Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle Commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente è convocato tre volte l'anno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.

Art. 37.

Le Commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la Sezione lirica, commissari n. 4, dei quali un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; due editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la Sezione musica, commissari n. 20, dei quali: sei autori di musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, e quattro di composizioni varie; quattro autori della parte letteraria di composizioni varie; dieci editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

per la Sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 12, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini; due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la Sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 4, dei quali due autori e due editori di opere letterarie o figurative;

per la sezione cinema, commissari n. 4, dei quali: un autore di opere cinematografiche (autore di soggetti o di sceneggiature ovvero direttore artistico) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche.

Ogni Commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Art. 38.

I commissari di Sezione sono eletti dai soci della Società appartenenti alle varie categorie con separata votazione e con voto diretto e segreto.

Per essere elettore occorre che la qualità di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle separate votazioni per categoria, come segue:

I) Categoria autori: a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) di brani staccati di operette, riviste e opere analoghe; d) della parte musicale di composizioni varie; e) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe; f) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; g) della parte letteraria di composizioni varie; h) di opere drammatiche; i) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; l) di opere letterarie; m) di soggetti e di sceneggiature di opere cinematografiche compresi i direttori artistici);

II) Categoria editori: *a*) di opere liriche; *b*) di musica; *c*) di operette, riviste e opere analoghe; *d*) di opere letterarie;

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione;

III) Categoria concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,

IV) Categoria produttori o concessionari di opere cinematografiche

Per le opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione, la categoria e le qualifiche sono attribuite in base al genere delle opere stesse.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie sopra indicate alla quale egli appartiene.

A commissari di Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.

Il socio che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.

Il socio persona giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purchè di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera *a*) dell'art. 19.

Art. 39.

Le elezioni sono indette dal presidente della Società con delibera, che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 38 sono fissate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza, durante il triennio, del socio eletto, questi è di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della stessa categoria e qualifica.

In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente Commissione di sezione provvederà alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potrà designare il successore, che dovrà ottenere il gradimento della Commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

Art. 40.

La Commissione di sezione ha funzioni consultive e di conciliazione, oltre alle attribuzioni specificamente previste da questo statuto e dal regolamento generale.

La Commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere.

Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

La Commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati.

Per la validità delle riunioni della Commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, escluso il presidente.

Art. 41.

La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti dagli articoli 28 e 29, è composta dal direttore generale che la presiede e di due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.

Art. 42

L'assemblea delle Commissioni di sezione è composta dei membri delle Commissioni di sezione.

L'assemblea:

1) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;

2) approva il regolamento generale della Società, sottopostole dal Consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3) designa il presidente della Società;

4) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori, della Consulta legale e della Commissione dei ricorsi;

5) determina il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, e le indennità per i membri della Consulta legale;

6) determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

7) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

8) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;

9) approva il regolamento della Cassa di previdenza dei soci e le sue eventuali modifiche.

Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.

Art. 43.

L'assemblea delle Commissioni di sezione è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del futuro esercizio.

L'assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta, ad eccezione di quella concernente la designazione del presidente della Società, per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

Art. 44.

La Consulta legale è composta:

del presidente della Società, che la presiede;

di sei membri, nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 34;

di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.

La Consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Art. 45.

La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.

Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.

Art. 46.

Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla Consulta legale ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 47.

La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e cioè due autori e due editori, quali componenti effettivi, e un autore ed un editore, quali supplenti.

Con l'ufficio di presidente e di componente della Commissione dei ricorsi sono incompatibili gli uffici di membro del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sezione.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.

Art. 48.

Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi dei Collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

Contro la decisione adottata dal presidente è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva.

Le cariche di cui agli articoli 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.

Art. 49.

Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

Art. 50.

Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 35.

Il direttore generale:

1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società;

2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovraintende alla gestione della Società;

3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;

4) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento;

5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società;

6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera *a*) dell'art. 2.

Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società.

Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo VI — ORDINAMENTO INTERNO

Art. 52.

La Società è organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in sezioni e in servizi.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Società.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Titolo VII — AMMINISTRAZIONE

Art. 53.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Società;

b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Società;

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 58.

Art. 54.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 55.

I proventi della Società sono costituiti:

a) dai contributi dovuti dagli iscritti;

b) dalle provvigioni sui servizi;

c) dalle rendite;

d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attività.

Art. 56.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile.

Art. 57.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della approvazione da parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 43, sono sottoposti al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 58.

La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 1.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultati dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti.

L'ammontare di tali quote è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del Consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Art. 59.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal presidente della Corte dei conti e due dall'assemblea delle Commissioni di sezione. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del Collegio dovrà essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche Amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Al Collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, trenta giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Titolo VIII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Il regolamento generale della Società stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

Art. 61.

La Società che, in conformità della norma contenuta nell'articolo *48-bis* dello statuto modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, ha provveduto alla costituzione della « Cassa di previdenza dei soci della Società Italiana degli Autori ed Editori » con propria gestione e propria regolamentazione, potrà promuoverne la erezione in ente morale.

Lo statuto della Cassa stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci della Società per la loro iscrizione alla Cassa stessa.

I TABELLA

prevista dall'art. 19 *lettera* c) *dello statuto della S.I.A.E.*

A Per gli autori, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie di opere:

SEZIONE LIRICA

parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe	L. 1.800.000
parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori, e opere analoghe . . .	» 600.000

SEZIONE MUSICA

brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, e opere analoghe e composizioni sinfoniche	L. 3.500.000
brani staccati di operette, riviste e opere analoghe	» 3.500.000
parte musicale di composizioni varie	» 4.000.000
parte letteraria di composizioni varie	» 2.400.000

SEZIONE D.O.R.

opere drammatiche	L. 2.400.000
parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di ogni altra opera assegnata alla Sezione D.O.R.	» 6.000 000
parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe	» 6.000.000

SEZIONE O.L.A.F.

opere letterarie	L. 2.400.000

(per le opere letterarie concorrono a formare il minimo di incasso le somme percepite dalla Società per il servizio di timbratura dei frontespizi delle opere degli stessi autori pubblicate in volume).

SEZIONE CINEMA

soggetti, sceneggiature e direzione artistica di opere cinematografiche	L. 6.000.000

B I proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione musica:

1) quando esse siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora del film in cui sono incluse;

2) quando esse non siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora dei film in cui sono incluse;

3) quando esse siano eseguite in balli e manifestazioni con ballo o dalle bande musicali, allorchè i proventi siano attribuiti per intero al compositore;

4) quando esse siano eseguite negli spettacoli dei « grandi circhi », per i quali siano state espressamente composte, in eccedenza al limite di programmazione fissato dalle norme regolamentari per ciascun compositore ed i proventi siano stati tuttavia attribuiti al compositore stesso in base alle eccezioni previste dalle norme suddette,

sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualità di socio, in ragione del 50% per quanto riguarda le opere di cui al punto 1) e in ragione del 20% per quanto riguarda le opere di cui ai punti 2), 3) e 4).

C Gli autori di opere assegnate alla Sezione D.O.R., scritte appositamente per la radio e la televisione, e gli autori di opere, assegnate alla stessa Sezione, di genere teatrale diverso da quello delle opere drammatiche propriamente dette, sono, agli effetti dei minimi di incasso, equiparati agli autori dei testi letterari di operette e riviste.

D I proventi spettanti agli autori di opere comunque assegnate alla Sezione D.O.R., quando derivano dalla utilizzazione effettuata nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi e telericeventi, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

E I proventi derivanti dalla radiodiffusione o televisione delle opere create su commissione per una tale destinazione, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20 % del loro ammontare.

F Gli autori della parte letteraria di composizioni varie, al fine di conseguire la qualità di socio, debbono aver depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, almeno 50 testi letterari di opere di compositori italiani edite secondo i criteri previsti dalla II tabella.

G I proventi spettanti ai traduttori, riduttori, elaboratori di altra opera originaria, a qualsiasi Sezione assegnata, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare, ma in ogni caso tali proventi non possono concorrere in misura superiore alla metà dei minimi stabiliti per il riconoscimento della qualità di socio autore.

H Per i proventi derivanti dalle opere letterarie, assegnate alla Sezione O.L.A.F., la percentuale massima a favore degli autori, da prendere in considerazione ai fini dei minimi di incasso, sarà del 15% anche se i contratti di edizione, dai quali i proventi stessi derivano, ne attribuiscano agli autori una percentuale maggiore.

I I proventi spettanti agli autori di soggetti e di sceneggiature ed ai direttori artistici di opere cinematografiche, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, solo in caso di retribuzione mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche delle opere stesse.

L Per gli editori e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie, con i coefficienti di riduzione previsti alla lettera *B* punti 1) e 2)

SEZIONE LIRICA
opere assegnate alla tutela della Sezione L. 12.000.000

SEZIONE MUSICA
opere assegnate alla tutela della Sezione L. 20.000.000

SEZIONE D.O.R.
diritti di rappresentazione di opere drammatiche L. 12.000.000
operette, riviste e opere analoghe » 12.000.000

SEZIONE O.L.A.F.
opere letterarie L. 4.000.000

(per le opere letterarie, in luogo degli incassi di cui sopra, possono essere computate le somme percepite dalla Società per il servizio di timbratura frontespizi di opere edite dall'iscritto. In tal caso, il minimo è fissato in L. 400.000 per il periodo di cinque anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda).

M Non sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualità di socio, i proventi spettanti agli autori ed editori, derivanti da sub-edizioni italiane di edizioni straniere di opere musicali con o senza parole assegnate alla Sezione musica.

N Per gli autori o editori di operette, riviste e opere analoghe e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, che non svolgano abitualmente tale attività, non si tiene conto — per la determinazione dei minimi di incasso — dei proventi loro liquidati dalla Società allorquando detti autori, editori o concessionari siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella rappresentazione di tali opere, come attori, registi, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

O Per gli autori della parte musicale e della parte letteraria di composizioni varie non si tiene conto — per la determinazione dei minimi di incasso — dei proventi loro liquidati dalla Società relativi ai periodi durante i quali detti autori siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella esecuzione di tali composizioni come attori, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

P Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche che abbiano, comunque, l'esercizio della facoltà di proiezione, in luogo di un minimo di incasso è richiesto che essi abbiano, nei cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda:

prodotto almeno 8 film spettacolari o 20 cortometraggi ammessi alle provvidenze governative oppure distribuito per la proiezione 20 film italiani;

ovvero:

affidato alla Società il servizio di segnalazione passaggi nelle sale cinematografiche per almeno 50 film, anche non nazionali.

II TABELLA

prevista dall'art. 19 *lettera* d) *dello statuto della S.I.A.E.*

Numero minimo delle edizioni musicali a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, di opere di compositori italiani che gli editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe debbono avere depositato, alternativamente come segue, presso la Società, prima della presentazione della domanda per ottenere la qualità di socio:

250 edizioni per canto e pianoforte, o per pianoforte solo, o equivalenti;

50 edizioni per orchestrina, per un complesso di almeno sei strumenti;

50 distinte edizioni per banda (partiture e parti complete) oppure 100 partiture per banda;

5 opere o operette in tre atti, oppure 10 opere o operette in uno o due atti, oppure 15 balletti;

30 brani sinfonici (partiture e parti complete).

III TABELLA

prevista dall'art. 19 *lettera* e) *dello statuto della S.I.A.E.*

Per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, il numero minimo delle opere che debbono essere depositate presso la Società prima della presentazione della domanda per ottenere la qualità di socio è il seguente:

5 opere di autori italiani;

oppure:

25 opere di autori stranieri.

In ogni caso deve essere riservata all'autore o al traduttore iscritto alla S.I.A.E. una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione dell'opera.

Per l'erede titolare del diritto di rappresentazione di opere drammatiche si prescinde dal numero delle opere depositate alla Società.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1843.

Autorizzazione all'« Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra » ad accettare un legato.

N. 1843. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'« Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra » viene autorizzata ad accettare un legato di lire un milione disposto dal defunto signor Nobili Antonio, con testamento olografo del 6 dicembre 1960, pubblicato per atto rogito dott. Angelo Bonfanti, notaio residente in Milano, in data 15 aprile 1961, n. 6675 di rep. n. 1733 di raccolta, a favore dell'« Associazione madri e vedove dei caduti in guerra » la quale si identifica agli effetti dell'accettazione del legato *de quo*, con l'Associazione suindicata, come ha ritenuto anche l'Avvocatura generale dello Stato con avviso espresso con nota n. 10295 (Cs. 926/62) del 16 aprile 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 95. — VILLA

LEGGE 21 gennaio 1963, n. 6.

Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, è istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.

Art. 2.

Il direttore generale di cui al precedente articolo è nominato con le modalità stabilite dall'articolo 170

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Egli fa parte del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.

Nomina del presidente della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 777, con la quale tra l'altro, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è stata eretta in Ente di diritto pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa medesima e le successive modificazioni;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, che reca, tra l'altro, norme per la liquidazione della predetta Cassa;

Visto il decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1961, in base al quale la suaccennata Cassa è messa in liquidazione ed il suo presidente viene preposto alla liquidazione stessa, sotto il controllo dei revisori dei conti;

Visto il decreto in data 8 agosto 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 15 settembre 1962, con il quale venne nominato presidente della Cassa il dott. Francesco Casalengo;

Considerato che il medesimo è stato destinato ad altro incarico a decorrere dal 15 dicembre 1962 e che, pertanto, occorre provvedere da tale data alla di lui sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente del predetto Istituto in liquidazione il dott. Mazzaglia Luigi;

Decretano:

A decorrere dal 15 dicembre 1962 il dott. Francesco Casalengo cessa dalle funzioni di presidente del Consiglio della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, in liquidazione, ed in sua sostituzione il dottor Luigi Mazzaglia è nominato presidente del Consiglio della Cassa predetta, a decorrere dalla medesima data del 15 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(380)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Minturno (Latina).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Minturno (Latina) in data 15 dicembre 1956, n. 82, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Minturno non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1

All'intero territorio del comune di Minturno (Latina) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Minturno, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Latina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per le finanze*
MICHELI

(386)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera di Messina - Campionaria internazionale »

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera di Messina Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina, del 4 al 19 agosto 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(385)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514,

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese, dal 27 giugno al 1° luglio 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(381)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Settimana della calzatura e del cuoio - XXVII Salone internazionale », in Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura e del cuoio - XXVII Salone internazionale », che avrà luogo a Vigevano, dal 14 al 22 settembre 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(382)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze, dal 24 aprile al 12 maggio 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 31 *luglio* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1962
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 138

Il decreto presidenziale adottato il 18 luglio 1961, con cui è stata concessa la medaglia d'oro « alla memoria » del partigiano combattente Carando Enrico per fatto d'arme del 5 febbraio 1945, è rettificato come appresso:

Carando Ennio, nato a Pettinengo il 9 ottobre 1904, partigiano combattente.

(363)

Annullamento di precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 15 *ottobre* 1962

Il decreto citato nelle premesse concernente la concessione della Croce al valor militare a Luciano Bargellini di Gino è annullato.

(364)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.I.P.P.I.C., con sede in Capri (Napoli).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla funicolare ed agli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione alla Società S.I.P.P.I.C., con sede in Capri (Napoli).

(443)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1962.

Con decreto interministeriale 4 dicembre 1962, n. 49231, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

Elenco « A »:

provincia di Ferrara: sono incluse le località di « Lido di Volano », « Lido delle Nazioni », « Lido di Pomposa » e « Lido degli Scacchi » del comune di Comacchio.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(445)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata « M. 62 »

La polvere da caccia e tiro denominata « M. 62 » fabbricata dalla Società Baschieri & Pellagri nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(413)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di ricostruzione di Rivisondoli (L'Aquila)

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 4629, previa decisione sull'opposizione presentata, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Rivisondoli limitatamente alle previsioni relative: allo spostamento del tracciato della strada di allacciamento dell'abitato alla Strada statale n. 84 — con vincolo a verde pubblico dell'area interessata dal primitivo tracciato — ed al vincolo a spazio pubblico dell'area contrassegnata dalla lettera *E* dell'annessa planimetria vistata relativamente alle sole varianti di cui sopra.

Per l'esecuzione delle opere previste nelle varianti è assegnato lo stesso termine di attuazione del piano di ricostruzione originario, fissato al 7 maggio 1963.

(414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto e procedura penale » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto e procedura penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(474)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Magnacavallo (Mantova).

Con decreto 11 gennaio 1963, n. 5523, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 210 riportata a catasto al foglio n. 27, mappale 50, in comune di Magnacavallo (Mantova).

(391)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,95	620,96	620,96	621 —	620,97	620,95	620,90	620,97	620,95
$ Can.	576,74	576,65	577 —	576,70	575,75	576,76	576,80	576,50	576,77	576,75
Fr. Sv.	143,54	143,56	143,57	143,5775	143,60	143,57	143,575	143,50	143,57	143,40
Kr. D.	89,95	89,94	89,99	89,98	89,90	89,96	89,94	90 —	89,97	89,95
Kr. N.	86,94	86,92	86,98	86,96	86,90	86,94	86,93	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,02	119,94	119,95	119,94	120 —	119,98	119,95	120 —	120 —	119,98
Fol.	172,40	172,38	172,45	172,40	172,40	172,41	172,42	172,40	172,41	172,40
Fr. B.	12,47	12,476	12,48	12,4775	12,475	12,48	12,477	12,48	12,47	12,48
Franco francese	126,73	126,725	126,75	126,7275	126,72	126,73	126,715	126,70	126,73	126,72
Lst.	1741,72	1742,05	1741,95	1742,125	1741,80	1741,84	1742,05	1741,60	1741,87	1741,90
Dm. occ.	155,06	155,07	155,05	155,0725	155,07	155,03	155,055	155 —	155,03	155,06
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,04	24 —	24,04	24,04	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,75

Media dei titoli del 25 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	116,575
Redimibile 3,50 % 1934	93,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,955
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	143,576
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	172,41
1 Franco belga	12,477
1 Franco francese	126,721
1 Lira sterlina	1742,087
1 Marco germanico	155,064
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori ed alla variazione della graduatoria stessa del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 1 del mese di gennaio 1963, sono stati pubblicati i decreti in data 2 luglio 1962 e 6 novembre 1962 relativi, rispettivamente, alla graduatoria ed alla modifica della graduatoria stessa dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

(417)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 1 del mese di gennaio 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 26 novembre 1962 relativo alla graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

(418)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: Consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna-Noli-Quiliano e Urbe;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore della condotta medica di Urbe, a seguito delle intervenute rinunzie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Lo Russo Antonio, residente in Novello d'Alba (Cuneo), via Perego, 5, è dichiarato vincitore della condotta medica di Urbe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 15 gennaio 1963

Il medico provinciale: CAPUTO

(401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria del concorso al posto di ispettore medico igienista presso il comune di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 108 in data 30 ottobre 1961, che bandisce il concorso per il conferimento di un posto di ispettore medico igienista presso il comune di Livorno;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice, dai quali risulta che al concorso ha preso parte un solo concorrente e che questo ha riportato nelle prove di esame un punteggio superiore al minimo richiesto;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 17 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente degli idonei nel concorso richiamato nelle premesse:

Susini dott. Giancarlo, con punti 131,25 su 150 nelle prove di esame e 6,58 su 50 nei titoli.

Livorno, addì 14 gennaio 1963

Il medico provinciale: SIMOLA

(400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

Con decreto n. 3116/1 del 16 gennaio 1963, la Commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto, è composta come segue:

Presidente:

De Marinis dott. Livio, vice prefetto.

Componenti:

Morosi dott. Mario, medico provinciale di L'Aquila;
Natali prof. Gianfranco, docente di patologia medica;
Ficara prof. Pasquale, docente in clinica chirurgica;
Santacroce dott. Marino, medico condotto.

Segretario:

Franceschini dott. Franco, consigliere di I classe del Ministero degli interni.

(398)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

Con decreto n. 3116/1 del 17 gennaio 1963, la Commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto, è composta come segue:

Presidente:

De Marinis dott. Livio, vice prefetto.

Componenti:

Morosi dott. Mario, medico provinciale di L'Aquila;
Cattaneo prof. Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia;
Stagnini Paola, ostetrica condotta.

Segretario:

Iaboni dott. Ugo, consigliere di I classe del Ministero degli interni.

(399)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.